

Il cognome del minore adottato dalla coppia unita civilmente

Francesco ANGELI*

Sommario: 1. Premessa 2. Il cognome del minore alla luce delle pronunce giurisprudenziali 3. Le previsioni normative in materia di adozione da parte di coppie unite civilmente 4. *Segue.* Il cognome da attribuire al minore adottato 5. Conclusioni

1. Premessa

Il diritto romano prevedeva che il *cognomen* era necessario per contraddistinguere coloro che portavano lo stesso *nomen* e che discendevano da uno stesso capostipite¹. Oggi la situazione, sostanzialmente, non è di molto cambiata difatti il cognome², tra i caratteri che identificano una persona, assume una posizione di rilevanza anche alla luce della sua funzione principale che è quella di indicare l'appartenenza della persona stessa ad una determinata famiglia³. L'evoluzione del concetto di famiglia, anche per la posizione di centralità che assume all'interno degli Stati dell'Unione Europea, rende necessaria una rivisitazione della normativa codicistica che regola l'attribuzione del cognome ai figli, rivisitazione che deve essere operata in relazione alle nuove famiglie nelle quali i partecipanti non sono uniti dal vincolo del matrimonio⁴.

L'attuale sistema di attribuzione del cognome, alla luce dell'evoluzione che ha interessato il concetto di famiglia, si rivela indubbiamente anacronistico e non aderente ai mutamenti sociali e culturali degli ultimi decenni che hanno profondamente inciso sulle relazioni familiari.

Nel nostro ordinamento la regola dell'automatica trasmissione del solo cognome paterno risulta desumibile dal sistema codicistico in quanto presupposta da diverse disposizioni regolatrici di fattispecie diverse. Questa norma implicita è stata per lungo tempo affiancata ed avallata dalle consuetudini e sentita così doverosa e automatica da rendere la sua evidente iniquità difficile da percepire⁵.

Al di là dell'inerzia del legislatore, il problema dell'attribuzione del cognome ai figli dovrebbe essere regolato unitariamente in tutti gli Stati dell'unione al fine di evitare una differenza di

* Avvocato del Foro di Perugia.

¹ Sul tema si veda V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1985, p. 429.

² L. Mezzasoma, *Il cognome del figlio legittimo e naturale*, in *Vita not.*, 3, 1999, p. 187.

³ A. Anceschi, *Rapporti tra genitori e figli*, in P. Cendon (cur.), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2007, p. 426; V. Barba, *Apellido familiar, apellido de los hijos e igualdad de género en el derecho italiano. Hacia la superación del modelo familiar patriarcal*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 886; si veda anche M.A. Iannicelli, *Il cognome del figlio tra principio di non discriminazione dei genitori e diritto all'identità personale del minore*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 1204.

⁴ G. Chiappetta, *Matrimonio, unioni civili, convivenze registrate e no. Autodeterminazione delle parti e tutela dei soggetti vulnerabili*, in E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori (cur.) *Scritti in onore di Vito Rizzo*, Napoli, 2017, p. 371.

⁵ A. Anceschi, *Rapporti tra genitori e figli*, cit., p. 426; E. Carbone, *L'inarrestabile declino del patronimico*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1649; F. Gazzoni, *Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e obiter dicta*, in *Fam. dir.*, 2006, p. 469; G. Gandolfi, *Cognome del figlio naturale riconosciuto*, in *Giur. it.*, 2007, p. 2198 ss.

trattamento tra i cittadini che potrebbe accentuarsi quando l'attribuzione del cognome deve essere fatta ai figli di coppie omosessuali⁶ che hanno stretto il vincolo giuridico in un altro Stato dell'unione⁷.

2. Il cognome del minore alla luce delle pronunce giurisprudenziali

In assenza di una specifica previsione normativa che permetta la trasmissione anche del cognome della madre al figlio, sin dagli anni ottanta del secolo scorso il giudice delle leggi ha evidenziato la possibilità di introdurre sistemi diversi di determinazione del cognome egualmente idonei a salvaguardare l'unità della famiglia senza comprimere l'eguaglianza e l'autonomia dei genitori⁸.

Nel 2006 la Corte costituzionale⁹ ha riconosciuto che il vigente sistema di attribuzione del cognome è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia». Con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016¹⁰ la Corte costituzionale è tornata sulla questione ravvisando il contrasto della regola dell'attribuzione del cognome con gli artt. 2, 3 e 29 comma 2 della Costituzione dichiarando l'illegittimità costituzionale della disciplina che non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Con l'ultima decisione riportata, pur essendo stata riaffermata la necessità di ristabilire il principio della parità dei genitori¹¹, la Corte ha preso atto che in attesa di un intervento legislativo finalizzato a disciplinare organicamente la materia secondo criteri rivolti al principio di parità tra i genitori rimane operativa la previsione dell'attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 18/2021¹², è nuovamente intervenuta in materia di attribuzione del cognome che i genitori devono attribuire ai figli rilevando che l'accordo tra i genitori in ordine all'attribuzione del cognome non sembra porre rimedio allo squilibrio ed alla disparità tra i genitori stessi.

Stante l'inerzia del legislatore la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2022¹³, ha ritenuto di non poter più esimersi dal rendere effettiva la procedura di attribuzione del cognome al figlio da parte dei genitori seguendo il principio di legalità costituzionale. In conseguenza la Corte ha statuito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori che, di comune accordo, possono comunque decidere di attribuire al figlio il cognome di uno solo di essi.

La sentenza n. 131/2022 è, indubbiamente, una sentenza rivoluzionaria che tuttavia ha ancora lasciato qualche zona d'ombra che dovrà essere regolamentata dal legislatore. Se il pregio della sentenza è quello di avere cancellato il patronimico e disposto l'attribuzione del doppio cognome come regola, tuttavia vi sono aspetti problematici della sentenza che solo in parte potranno essere risolti agevolmente dal legislatore¹⁴ come, ad esempio l'attribuzione dei cognomi nelle generazioni successive per evitare l'effetto moltiplicatore.

⁶ Sull'adozione da parte di coppie omosessuali si veda F. Eramo, *Manuale pratico della nuova adozione*, Padova, 2002, p. 75; G. Puma, *Il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione omoaffettiva nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. int.*, 2021, p. 841.

⁷ A. Valongo, *La c.d. "filiazione omogenitoriale" al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione*, nota a Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 2019 n. 12193, in *Giur. it.*, 2020, 3, p. 544 ss.; si veda anche A. Sessa, *Le convivenze tra persone dello stesso sesso: diritti europei e diritto interno a confronto*, in M.C. Andrini (cur.), *Un nuovo diritto di famiglia europeo*, Padova, 2007, p. 185.

⁸ Cfr. Corte cost., 19 maggio 1988, n. 586; Corte cost., 11 febbraio 1988, n. 176.

⁹ Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61.

¹⁰ Corte cost., 8 novembre 2016, n. 286.

¹¹ A. Simonati, *La costituzione «dimenticata». La parità di genere*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2021, 1, p. 9; si veda anche E. Malfatti, *Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova "regola" del doppio cognome: note a margine della sentenza n. 131 del 2022*, in *Giur. cost.*, 2022, p. 1423.

¹² Corte cost., ord., 11 febbraio 2021, n. 18.

¹³ Corte cost., 27 aprile 2022, n. 131.

¹⁴ G. Luccioli, *Brevi note sulla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 2022; si veda anche M. Sesta, *La cedevole tutela della identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome*, in *Giustizia Insieme*, 2022.

Qualora i genitori non siano d'accordo sull'ordine dei cognomi da attribuire al figlio, la Corte ha invitato il legislatore a provvedere al riguardo suggerendo che, nelle more, si possa ricorrere agli strumenti già previsti nell'ordinamento giuridico in caso di contrasto tra i genitori che sono riconducibili al ricorso all'art. 316 c.c. in caso di famiglia unita ed il ricorso all'art. 337 *ter* c.c. nelle situazioni di crisi della coppia. Si precisa che il comma 3 dell'art. 316 c.c., con decorrenza 28 febbraio 2023, è stato modificato¹⁵ e che per i procedimenti che saranno incardinati successivamente a tale data sarà vigente la nuova previsione normativa.

Oggi, essendo l'oggetto della richiesta al giudice lo stesso – il disaccordo dei genitori su questioni inerenti il figlio –, la scelta del giudice¹⁶ sarà effettuata tenendo conto del superiore interesse morale e materiale del figlio anche in riferimento alla sua età.

3. Le previsioni normative in materia di adozione da parte di coppie unite civilmente

La presenza di un figlio nelle famiglie omosessuali¹⁷ è ormai un evento ricorrente e varie possono essere le modalità del suo ingresso nella famiglia difatti il figlio può essere nato da precedenti matrimoni o convivenze eterosessuali, può essere nato mediante il ricorso all'inseminazione eterologa o può essere nato a seguito della gestazione compiuta da altri¹⁸ nel caso di unione tra due uomini.

A prescindere quale sia la modalità di ingresso del figlio all'interno della coppia unita civilmente, in ogni caso emerge l'esigenza di garantire la stabilità del rapporto tra i figli e coloro che, di fatto, esercitano una funzione genitoriale nei loro confronti in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184 che da un lato riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e dall'altro attribuisce la responsabilità genitoriale attraverso una apposita procedura giurisdizionale che prescinde dal legame biologico tra i genitori ed i loro figli.

La medesima legge, all'art. 6, prevede che per instaurare un rapporto di filiazione tra la coppia adottante ed il futuro adottato siano rispettate delle condizioni tra le quali vi è quella che tra i membri della coppia deve sussistere un rapporto matrimoniale. È proprio questa condizione che esclude(va) l'adozione da parte di coppie tra loro legate sia in forza dell'unione civile¹⁹ che alle coppie conviventi di fatto sia eterosessuali che omosessuali.

Scendendo nello specifico, la problematica inerente l'adozione da parte di coppie omosessuali, sotto il profilo legislativo, è stata affrontata dal d.d.l. n. 2081 sulle unioni civili²⁰ il quale, all'art. 5, disponeva la modifica dell'art. 44, comma 1, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184.

L'art. 5 del d.d.l. 2081 è stato soppresso generando, quindi, l'esclusione della possibilità di chiedere per coloro che non erano uniti dal vincolo del matrimonio, l'adozione del figlio biologico del *partner*²¹.

La legge 76/2020, che sostanzialmente è il risultato finale del d.d.l. 2081, è intervenuta sulla materia delle adozioni da parte degli uniti civilmente e con l'art. 1, comma 20, permette la possibilità di adozione da parte di coppie unite civilmente aggiungendo, in chiusura dello stesso comma, che

¹⁵ Si vedano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 316 c.c., modificati dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.

¹⁶ A. Anceschi, *Rapporti tra genitori e figli*, cit., p. 432.

¹⁷ In giurisprudenza si veda Cass., Sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006.

¹⁸ A. Valongo, *La gestazione per altri: prospettive di diritto interno*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2016, 2, p. 25.

¹⁹ A. Di Blase, *La genitorialità della coppia di sesso femminile in tre recenti sentenze della Corte di cassazione*, in *Riv. dir. int.*, 2021, p. 1108; O. Feraci, *Il riconoscimento «funzionalmente orientato» dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 564; si veda anche V. Montaruli, *La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero di una coppia same sex: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la convenzione Aja 1993*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 331.

²⁰ A. Benni de Sena, *La legge sulle unioni civili e il diritto ereditario: aporie e occasioni perdute*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 303.

²¹ Si veda App. Torino, 27 maggio 2016, in *Foro.it*, 2016, p. 1914 ss., con nota di G. Casaburi, *L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016 n. 76*. In dottrina cfr. M. Trimarchi, *Unioni civili e convivenze*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 861; A. Arceri, *Unioni civili, convivenze, filiazione*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 958 ss.

“Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. La questione inerente la previsione normativa appena citata verte, sostanzialmente, sulla possibilità effettiva per il *partner* di unioni civili di adottare il figlio dell'altro *partner* che, ovviamente, non è in stato di abbandono.

Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione²² che ha sancito che quanto stabilito dall'art. 44 l. adoz., che con l'escludere le condizioni di cui all'art. 7 della stessa legge e, quindi, la necessità che sussista la dichiarazione di adottabilità del minore, dimostra che la preesistenza dello stato di abbandono non rappresenta il limite normativo per tutte le forme di adozione in casi particolari, inclusa quella prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d). Da questo né discende che la legge sulle adozioni regolamenta due modelli di adozione, quella ordinaria fondata sulla condizione di abbandono del minore e quella relativa a casi particolari²³ che presuppone requisiti diversi sia in ordine alla situazione di fatto nella quale versa il minore sia in ordine alla relazione con il richiedente l'adozione.

L'impossibilità di affidamento preadottivo a cui fa riferimento l'art. 44, comma 1, lett. d) l. adoz., attiene ad una situazione di diritto²⁴ in cui non vi è l'incapacità dei genitori a provvedere al minore²⁵ ma, tuttavia, corrisponde all'interesse di quest'ultimo l'adozione nei confronti del *partner* dell'unione civile²⁶ composta dal suo genitore biologico, con il quale si sia consolidato uno stabile rapporto affettivo caratterizzato dall'adempimento, da parte dell'adottante, di quei doveri di educazione, mantenimento ed assistenza morale previsti dall'art. 315 *bis* c.c.²⁷.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 l. adoz. possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto²⁸.

4. Segue. Il cognome da attribuire al minore adottato

A questo punto l'indagine si deve incentrare sulla problematica inerente il cognome che devono attribuire i genitori, che sono *partners* di una unione civile, al figlio adottato.

Nel caso di adozione da parte di uno dei *partners* di una unione civile del figlio di un soggetto estraneo all'unione civile stessa, la regolamentazione dell'attribuzione del cognome²⁹ dell'adottato deve seguire quanto disposto dall'art. 299, comma 1 c.c.³⁰ al quale rinvia l'art. 55, l. n. 184 del 1983.

²² Si veda Cass., ord., 5 aprile 2022, n. 10989; in dottrina si veda P. Morozzo della Rocca, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1203 ss.; G. Ferrando, *Il problema dell'adozione del figlio del partner*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1213; A. Spadafora, *Adozione, tutela dell'omogenitorialità ed i rischi della volontà legislativa*, in *Giur.it.*, 2016, p. 2573 ss.; M. Moretti, *Domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica ex art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983*, in *Juscivile.it*, 2017, p. 487.

²³ T. Montecchiari, *Adozione in casi particolari: la svolta decisiva della Suprema Corte di Cassazione per single e coppie di fatto*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 1722; si veda anche M. Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 235.

²⁴ A. Bellelli, *La filiazione nella coppia omosessuale*, in *Giur.it.*, 2016, p. 1822.

²⁵ L'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo è pertinente, invece, alla fattispecie prevista dall'art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983.

²⁶ E.A. Emiliozzi, *L'adozione da parte di partners di unioni civili*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2018, 2, p. 799.

²⁷ J. Long, *L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 109 ss.; A. Scalera, *Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 584 ss.; C. Ciraolo, *Certezza e stabilità delle relazioni familiari del minore. La stepchild adoption*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 798 ss.

²⁸ Cass., 22 giugno 2016, n. 12962.

²⁹ Sul recente riconoscimento della possibilità di attribuire al figlio anche il cognome materno si veda Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *www.dejure.it*; F. Astone, *Il cognome materno: un passo avanti, non un punto di arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare*, in *Giur. cost.*, 2017, p. 474 ss.; C. Fioravanti, *La Consulta (finalmente!) dichiara incostituzionale l'automatismo nell'assegnazione del cognome paterno*, in *Studium iuris*, 2017, p. 678 ss.

³⁰ R. Mariconda, *Dell'adozione in casi particolari*, in G. Autorino e P. Stanzone (cur.), *Le adozioni nella nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 364.

Seguendo questa via interpretativa, l'adottato assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio³¹.

Si potrebbe verificare anche il caso in cui il minore con l'adozione da parte di *partners* di unione civile si ritrovi con tre cognomi diversi. Ciò è possibile quando l'adottato è figlio di un soggetto estraneo alle parti dell'unione civile e, quindi, avrà già il cognome del genitore biologico. In questo caso, infatti, l'art. 262, comma 2, c.c. consente al figlio di assumere il cognome di un genitore adottivo aggiungendolo al cognome dell'altro genitore adottivo³².

Se i *partners* dell'unione civile non dovessero convergere sull'attribuzione del cognome all'adottato, si potrebbe ipotizzare che all'adottato vengano attribuiti entrambi i cognomi dei *partners* nel rispetto dell'ordine alfabetico dei cognomi stessi anche se tale ipotesi non è esente da criticità³³.

Il legislatore a questa problematica non è stato completamente insensibile anche se, ancora oggi, non esiste una adeguata previsione normativa in materia. Un primo approccio alla soluzione del problema si è avuto con il d.d.l. 1628/2014 che, però, non ha visto la luce. Tale disegno di legge era stato proposto a seguito del quadro europeo in materia di attribuzione di cognome ai figli delineato dalla Corte EDU con sent. 7 gennaio 2014³⁴.

Il citato d.d.l. si poneva in continuità anche con i rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 2016³⁵, con la quale veniva dichiarata l'illegittimità della norma ricavabile dal nostro sistema di matrice consuetudinaria³⁶ sull'attribuzione del cognome paterno ai figli³⁷.

Le ragioni poste a base della citata pronuncia della Corte risiedono sia sull'esigenza di dare attuazione al disposto costituzionale di cui all'art. 29, in ordine alla eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, e sia sull'esigenza di garantire il diritto alla identità personale dei figli³⁸, estendendo la necessità di adeguamento del sistema attuale alla filiazione in generale, in ossequio allo stato unico dei figli, così come affermato dalla legge n. 219 del 2012 e dal correlato decreto attuativo n. 154 del 2013³⁹.

5. Conclusioni

Quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di trasmissibilità del cognome ai figli, in particolar modo con la sentenza n. 131 del 2022, è sicuramente un principio importante perché in primo luogo costituisce una tappa significativa nel percorso delle donne verso la parità che si estrinseca, in questo caso, nel riconoscere il pari rilievo alle figure genitoriali nel processo di costruzione dell'identità familiare del figlio⁴⁰. In secondo luogo è un principio innovativo perché si pone in linea di continuità con l'evoluzione della società nonché della famiglia. In terzo luogo l'emanazione di tale principio ha permesso all'Italia di allinearsi con altri paesi dell'Unione come, ad esempio, la Spagna⁴¹.

³¹ Cfr. Corte cost., 24 giugno 2002, n. 268.

³² Sul punto Trib. Torino, 21 maggio 2018, con nota di L. Dell'Osta, in *ilFamiliarista.it*, 2018, 18.

³³ G. Ballarani, *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 741.

³⁴ Corte EDU, 7 gennaio 2014, sentenza Cusan et Fazzo c. Italia; S. Winkler, *Sull'attribuzione del cognome paterno in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 515.

³⁵ Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, cit.

³⁶ In generale, sulle raccolte di usi delle Camere di commercio, G. Bianco, voce *Usi (raccolte di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, p. 580.

³⁷ C.M. Bianca, *Diritto civile, 1, La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, p. 190 ss.

³⁸ M. La Torre, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in *Giust. civ.*, 2013, p. 453 ss.; cfr. F.D. Busnelli, *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, p. 7 ss.; D. Messinetti, *Diritti della famiglia e identità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 145 ss.

³⁹ M. Trimarchi, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 243 ss.

⁴⁰ C. Cicero, *Il diritto al cognome materno*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 245.

⁴¹ J. Garcia Gill, *op. ult. cit.*, p. 185. Sul punto si veda J.R. García Vicente, *La filiación*, in M. Yzquierdo Tolsada e M. Cuenca Casa (dir.) *Tratado de derecho de la familia*, Navarra, 2017, p. 98 ss.

Da quanto fino a qui esposto, si ritiene che sia da evidenziare che alla luce sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale, il legislatore avrà ancora delle situazioni giuridiche da dirimere. In sostanza il legislatore dovrà trovare la soluzione ai problemi di natura applicativa che si potrebbero generare con l'attribuzione del doppio cognome al figlio.

Il primo problema da risolvere riguarda il caso in cui tra i genitori non vi sia l'accordo sull'attribuzione del cognome al figlio. Seppur demandare al giudice la decisione sull'attribuzione del cognome al figlio potrebbe essere l'unica strada percorribile nel caso di disaccordo tra i genitori, il legislatore dovrà, comunque, prevedere un meccanismo di attribuzione di un cognome di natura «provvisoria» al nascituro⁴² in attesa della definitività della decisione giudiziaria⁴³.

Il secondo problema da risolvere verte sul fatto che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nel succedersi delle generazioni, non può comportare un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria del cognome.

Sono queste le problematiche che attualmente si prospettano e rispetto alle quali si auspica un tempestivo intervento da parte del legislatore, anche Unionale, intervento necessario per regolare correttamente la materia creando un meccanismo funzionale alla dinamicità del diritto di famiglia perché la famiglia è una realtà in continua evoluzione come lo sono i diritti che tutelano gli interessi della persona e, quindi, della comunità familiare stessa⁴⁴.

Il superamento dell'antica concezione patriarcale dell'istituto della famiglia⁴⁵, anche alla luce dell'art. 29 della Costituzione, ci insegna che ogni persona è libera di costituire la propria famiglia come meglio crede. Oggigiorno molte persone preferiscono la convivenza di fatto o l'unione civile al matrimonio religioso e civile. Una nuova realtà familiare è anche quella costituita dalle famiglie ricomposte a seguito dei casi di separazione e divorzio. Tutte queste nuove situazioni devono rientrare in un più ampio concetto di famiglia che deve essere improntato sul rispetto dei principi fondamentali delle persone che la compongono.

Come si è visto esistono una pluralità di tipologie di famiglia e da questo ne deriva che non vi è più una sola famiglia così come delineata dal codice civile ma vi sono una molteplicità di situazioni familiari che generano altrettante nozioni di famiglia. Le attuali situazioni familiari hanno in comune un unico presupposto che è quello di consentire alla persona la sua realizzazione e la realizzazione della sua personalità e dei suoi diritti fondamentali tra i quali vi è, senz'altro, il diritto all'eguaglianza e all'identità personale.

Abstract

Il superamento dell'antica concezione patriarcale dell'istituto della famiglia ha dato vita a nuove tipologie di convivenza non solo riconducibili alla convivenza di fatto o all'unione civile ma anche a nuove realtà familiari come quelle costituite dalle famiglie ricomposte a seguito dei casi di separazione e divorzio. Tutte queste nuove situazioni devono rientrare in un più ampio concetto di famiglia improntato nel rispetto del principio fondamentale di uguaglianza delle persone che si rispecchia anche nella possibilità per i genitori di scegliere il cognome da attribuire ai figli.

Parole chiave: cognome, unione civile, adozione

⁴² Sulla possibilità di ricorrere ai provvedimenti di urgenza in materia di rapporti familiari si veda Cass., 17 ottobre 2008, n. 25362, in *www.dejure.it*.

⁴³ G. Recinto, *La situazione italiana del diritto civile sulle persone minori di età e le indicazioni europee*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, p. 1295.

⁴⁴ V. Zagrebelsky, *Famiglia e vita familiare nella convenzione europea dei diritti umani*, in M.C. Andriani (cur.), *Un nuovo diritto di famiglia europeo*, cit., p. 115.

⁴⁵ G. Ferrando, *Il contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo all'evoluzione del diritto di famiglia*, in M.C. Andriani (cur.), *Un nuovo diritto di famiglia europeo*, cit., p. 135.

*

The overcoming of the ancient patriarchal conception of the institution of the family has given rise to new types of cohabitation not only attributable to de facto cohabitation or civil union but also to new family realities such as those constituted by families recomposed following cases of separation and divorce. All these new situations must fall within a broader concept of family based on respect for the fundamental principle of equality of people which is also reflected in the possibility for parents to choose the surname to give to their children.

Key words: surname, civil union, adoption